



31 AGO. 2023

Oggetto: Impegno e liquidazione compenso al **CTU Ing. RODOLFO FERRARI**, nel giudizio dinnanzi Tribunale di Messina R.E. 1559/2011 promosso da PAPPALARDO S. +9 c/ CAS,.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Messina R.G. 1559/2011 promosso da Pappalardo S. +9 c/ CAS, il G.E. ha conferito all'ing. Rodolfo Ferrari l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio per le prove acustiche e di fonoassorbimento del tratto interessato della A/18;

Che il giudizio si è concluso con Ordinanza del 18/4/2023 che ha dichiarato estinta la procedura esecutiva e pertanto, avendo concluso il proprio mandato, il CTU Ing. Ferrari, ha richiesto il pagamento delle proprie competenze ad entrambe le parti secondo il Decreto di Liquidazione del G.E. che si allega dell'importo complessivo di € 8.767,16;

Che in applicazione di quanto previsto dalla Circolare 9/E del 7/5/2018 dell'Agencia delle Entrate, poi confermata dalla circolare del 8/2/2019 del Ministero della Giustizia del 8/2/2019, il CTU ha dichiarato che emetterà la fattura a carico dell'Amministrazione Giudiziaria per la quale ha effettuato la prestazione, mentre l'onere che ne scaturisce rimane a carico delle parti in causa in forma individuale o solidale che devono quindi provvedere al relativo pagamento;

Visto la mail del 13/6/2023 con la quale l'Ing. Ferrari ha chiesto ad ognuna della due parti il pagamento della quota del 50% e quindi la quota a carico di questo Consorzio ammonta ad € 4.383,58 per la cui liquidazione occorre impegnare l'intero importo nel corrente Bilancio ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024 ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4.383,58 esente IVA al Cap. 131 denominato "Liti, Arbitraggi e simili..." del redigendo Bilancio 2023/2025 che presente adeguata disponibilità;
-





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

- **Liquidare** la somma di € 4.383,58 al CTU Ing. Rodolfo Ferrari cod. fisc. FRRRLF71A17F158A con studio in Messina Via P.ssa Mafalda, 44 tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT37V 03062 34210 000000 774696 allo stesso intestato.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

TRIBUNALE DI MESSINA

IL G E

Vista l'istanza di liquidazione competenze professionali nella causa civile n 1559/2011 R G Tribunale di Messina, sez. seconda civile esecuzioni mobiliari, effettuata dal C.T.U., ing. Rodolfo Ferrari nominato con precedente ordinanza;

vista la nota delle spese, competenze ed onorari, allegata alla citata relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 14.03.2023;

letta la relazione depositata ed esaminati gli allegati;

visto il D.M. 30 maggio 2002 art. 11;

dispone

in favore del C.T.U. ing. Rodolfo Ferrari, la liquidazione della complessiva somma di euro € 8214,51 così determinati;

- € 6744,09 secondo tabella art. 11 DM2011;
- € 500,00 Assistenza ad attività di rilievo fonometrico nel luglio 2022
- € 970,43 Assistenza ad attività di rilievo fonometrico nel febbraio 2023

Oltre spese vive documentate per € 220,05, I. V. A. e cassa previdenza se dovute, pone, provvisoriamente, il superiore compenso a carico della parte onerata in sede di account.

Messina, 14.03.2023

Il G O T

Avv. Valeria Pappalardo



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fw: CTU Proc. n. 1559-2011 R.E.M. Tribunale di Messina

Mittente: "Per conto di: avv.giuseppe.pustorino@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 03/08/2023, 18:21

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/08/2023 alle ore 18:21:04 (+0200) il messaggio "Fw: CTU Proc. n. 1559-2011 R.E.M. Tribunale di Messina" è stato inviato da "avv.giuseppe.pustorino@pec.giuffre.it" indirizzato a: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21010.20230803182104.197923.404.1.54@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Fw: CTU Proc. n. 1559-2011 R.E.M. Tribunale di Messina

Mittente: avv.giuseppe.pustorino@pec.giuffre.it

Data: 03/08/2023, 18:21

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

Gentile dottore,
accludo alla presente la nota dell'ing.Ferrari con la quale il perito chiede il pagamento ad entrambe le parti, in solido, dell'intera somma liquidata dal Tribunale.

Cordialità

Avv. Giuseppe Pustorino

Da "rodolfo.ferrari" <rodolfo.ferrari@ingpec.eu>

A Salvatore Cittadino <salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it>; Giuseppe Pustorino <avv.giuseppe.pustorino@pec.giuffre.it>

Cc

Data Tue Jun 13 18:48:33 CEST 2023

Oggetto Fw: CTU Proc. n. 1559-2011 R.E.M. Tribunale di Messina

Egredi Avvocati,

in seguito al decreto di liquidazione emesso dal G.E. dr.ssa Pappalardo in data 14.03.2023 relativo all'attività di CTU da me espletata nel Proc. in oggetto, che pone il pagamento a carico di entrambe le parti (come in sede di acconto), comunico il calcolo delle somme a me dovute.

Onorario liquidato: € 8.214,51

Spese anticipate: € 220,05

C.P.I: 4% su onorario: € 328,58

Bollo su ciascuna fattura: € 2,00 = 8.767,16

Suddividendo gli importi indicati in misura eguale tra le due parti si ha:

tot. a saldo per ciascuna parte: € (8.214,51/2) + (220,05/2) + (328,58/2) + 2,00 = € 4.383,58

Chiedo pertanto alle parti (Condominio S. Alessio Village e Consorzio per le Autostrade Siciliane) di provvedere ciascuna al pagamento della somma di € 4.383,58.

Per il pagamento comunico le mie coordinate bancarie:

IBAN: IT 37 V 03062 34210 000000774696

Banca Mediolanum – Intestatario: Ferrari Rodolfo

A pagamento avvenuto emetterò fatture con le stesse modalità seguite per l'acconto.

Restando in attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti.

Il CTU - Ing. Rodolfo Ferrari

— Allegati: —

dati-cert.xml	870 bytes
postacert.eml	512 kB
IT01879020517_Faylw.xml.p7m - FPA 19_22.pdf	63,6 kB
IT01879020517_Hcovw.xml.p7m - FPA 21_22.pdf	66,1 kB
IT01879020517_GcnXW.xml.p7m - FPA 22_22.pdf	66,3 kB
S. Alessio c. CAS 2023.pdf	170 kB

TRIBUNALE DI MESSINA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Esaminati gli atti e verbali di causa;

PreMESSO che:

In data 30.03.2010 il Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina ha emesso ordinanza cautelare, confermata dal Tribunale di Messina in sede collegiale, in accoglimento del ricorso proposto dai ricorrenti, con cui si imponeva al CAS di collocare lungo il perimetro autostradale oggetto di causa, delle barriere fonoassorbenti.

Introdotta il presente giudizio con provvedimento del 19.12.2012 si disponeva l'attuazione del provvedimento cautelare emesso il 30.03.2010 secondo le modalità ivi determinate, designando quale direttore di lavori l'Ing. Ferrari Rodolfo.

Quest'ultimo, con apposita relazione, ha descritto accuratamente anche a mezzo di tecnologie specifiche, lo stato dei luoghi e chiarito che le pareti fonoassorbenti non sono allo stato posizionabili su alcuni tratti della carreggiata interessata. In particolare, il DL specifica l'impossibilità di realizzazione dell'opera in alcuni tratti *"in quanto manca lo spazio per distanziarli dalle barriere di sicurezza esistenti, tenendo conto dell'esigenza minima di deformazione delle stesse barriere in caso di urti. Per altra ragione i pannelli fonoassorbenti, così come rappresentati, non sono installabili sul tratto c), in quanto vi è la presenza del muro di contenimento del retrostante terrapieno. Nei tratti a) e d) i pannelli fonoassorbenti potrebbero, previa le necessarie ulteriori verifiche sui luoghi, essere posti in opera, dal momento che ai lati c'è uno spazio di terreno libero. Infine sul tratto f) occorre valutare l'effettiva distanza tra le due carreggiate, che dalle immagini aeree risulta peraltro variabile, al fine di garantire il necessario spazio per la deformazione delle due barriere di sicurezza poste a protezione delle relative carreggiate"*.

Dalla superiore trattazione, svolta con precisi approfondimenti relativi alla effettiva situazione dei luoghi, con l'ausilio dei nuovi strumenti informatici google maps e google street view (attese le evidenti difficoltà di accesso per rilievi sulle carreggiate autostradali in oggetto) emergeva in maniera chiara che gli interventi così come proposti non potevano essere realizzati, in quanto non tenevano conto delle effettive condizioni dei luoghi, differenti nei vari tratti individuati.

cautelare (cfr. Trib. Reggio Emilia, Ordinanza del 15/04/2015). In materia di rapporti di vicinato, poi, con riferimento alla violazione del precetto comminato ex art. 844 c.c. in costanza di immissioni illecite: il giudice oltre a condannare l'obbligato all'eliminazione a sue spese della fonte delle immissioni, fissava una somma unica per l'ordine di rimozione e un'altra per ogni giorno di ritardo nel darvi ossequio (Tribunale di Ostia in data 27/10/2009). Nel caso di specie in sede cautelare nessun provvedimento ex art. 614 bis c.p.c., a cui questo giudice potesse dare esecuzione, è stato assunto dal Giudice della cautela. Quanto detto, peraltro, è ciò che è stato già deciso in sede di reclamo all'ordinanza emessa da questo giudice, dal collegio decidente.

Per quanto detto, il ricorso relativamente alla domanda di cui all'art. 614 bis c.p.c. deve essere rigettato.

Le spese della detta fase di giudizio, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del CAS come da dispositivo.

Ritenuto, infine, che ai sensi dell'art. 614 c.p.c. la liquidazione delle spese relative alla sola fase esecutiva del procedimento ex art. 612 c.p.c. va effettuata sulla scorta di idonea istanza di ingiunzione.

PQM

Di chiara eseguita dell'obbligo di fare ed estinta la procedura esecutiva.

Rigetta la domanda di condanna del resistente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.

Condanna consequenzialmente parte ricorrente alle spese processuali della presente fase di giudizio che liquida, considerati i minimi tariffari, in complessivi € 852,00 oltre accessori di legge.

Provvede alla liquidazione delle spese della fase esecutiva, come da separato decreto che verrà emesso dopo la presentazione di apposito ricorso.

Messina, 18/04/2023

Il GE

Avv. Valeria Anna Pappalardo